

**Il grande bluff dei sistemi economici e sociali moderni:  
gruppi di società, collegamenti societari e il  
c.d. gioco delle scatole cinesi**

---

***Proposta di legge contro la crisi e lo sfruttamento del lavoro***

© Lidia Undiemi

**Indice**

- Introduzione
- (1) Schema generale
- (2) Il progetto di legge
- (3) Relazione di accompagnamento delle modifiche legislative: approfondimenti
- (4) Presentazione schematica

*Data certificata: 19-09-2011 (qualche modifica apportata il 21-02-2013)*

*Questo lavoro è il frutto di tanti anni di sacrifici, un atto dovuto, un omaggio per il nostro paese e per le persone che stanno subendo, loro malgrado, i soprusi di un potere sempre più aggressivo e conscio del fatto che l'oppressione di un popolo necessita dell'uso sapiente del diritto.*

*Il principale campo di battaglia su cui si gioca il futuro della nazione e del resto d'Europa è quello della conoscenza economica e giuridica, un patrimonio dal valore inestimabile che deve essere collettivizzato e non chiuso in una cassaforte al solo fine di essere utilizzato per scopi di arricchimento personale, peccato immortale di cui si sono macchiati moltissimi intellettuali italiani che hanno venduto il proprio sapere per una manciata di consulenze d'oro, pur sapendo che così facendo avrebbero segnato un destino nefasto per milioni di persone. Nessuna bomba o carro armato, solo "diritto".*

*Lo scopo di questo progetto è quello di segnare un punto di svolta rispetto a questo percorso degenerativo che sembra inarrestabile.*

*L'unione degli studi giuridici ed economici accompagnati da un costante lavoro sul campo a sostegno dei lavoratori coinvolti in grandi e complesse vertenze mi ha consentito di assumere una visione piuttosto chiara dei principali meccanismi giuridici che stanno alla base del fallimento dei mercati "reali" e del crollo dell'occupazione. A mio parere, la ricerca scientifica nei campi dell'economia e del diritto si appresta a varcare dei confini oltre i quali l'evoluzione di entrambe le discipline dipende dalla capacità di dialogo e di interazione fra coloro a cui è affidato il compito di farle progredire.*

*Questo progetto rappresenta un pezzo fondamentale della mia vita, probabilmente il più importante perché mi ha fatto comprendere sino in fondo il senso del "noi", di quanto sia piccolo il potere dei soldi di fronte al benessere della collettività. Una persona a me molto cara sostiene che "le cose migliori sono quelle che non si comprendono". Io non riesco tutt'ora a capire dove abbia potuto trovare la forza per realizzare tale contributo, di cui oggi intravedo il punto di arrivo anche se non riesco a carpirne l'origine. Esso rappresenta la sintesi di un percorso a cui ho dedicato gran parte del mio tempo, un impegno gratuito che ha richiesto non poche privazioni e scelte difficili che mi hanno tuttavia donato la libertà di essere quel che volevo essere.*

*Ci vorrà un po' di tempo affinché altri possano comprenderne l'importanza, probabilmente molti incontri di presentazione e sicuramente una rappresentanza politica all'altezza della situazione per storia e "pulizia".*

## **Guida alla lettura**

Il progetto è composto alcune proposte di modifica legislativa accompagnate da una relazione di presentazione e una sintesi degli studi scientifici condotti prevalentemente durante il corso di dottorato di ricerca.

Per coloro che volessero approfondire gli aspetti giuridici del fenomeno che si intende regolamentare si consiglia di leggere la [tesi di dottorato pubblicata su www.lidiaundiemi.it](http://www.lidiaundiemi.it).

Nei testi delle varie sezioni è possibile trovare dei collegamenti ipertestuali su altro materiale.

E' stata realizzata una presentazione schematica al fine di facilitarne la comprensione. Si badi bene, alcuni casi concreti sono stati citati al solo fine di mettere in evidenza determinati meccanismi che sono di per sé leciti, anche se discutibili dal punto di vista politico. Non si entra in alcun modo nel merito degli eventuali risvolti delle vicende. A tal fine si consideri inoltre che tale presentazione è aggiornata al 19-09-2011.

Se ritenete necessario fornire aggiornamenti e/o correzioni utili scrivete a [li.undiemi@gmail.com](mailto:li.undiemi@gmail.com).

## **Copyright**

Questa opera (comprese le proposte di modifica legislativa) è coperta da copyright. E' consentita la riproduzione per fini esclusivamente informativi adottando le seguenti regole:

- breve presentazione con citazione dell'autore.
- rinvio alla fonte originaria per la lettura del testo completo.

Al fine di evitare distorsioni, strumentalizzazioni per scopi di "arricchimento elettorale" e operazioni di depotenziamento l'uso politico del progetto richiede una esplicita autorizzazione da parte dell'autore. Anche in questo caso è da ritenersi obbligatoria la citazione dell'autore e il rinvio alla fonte originaria.

## **Il grande bluff dei sistemi economici e sociali moderni: gruppi di società e collegamenti societari.**

### **Proposta di legge**

#### **Introduzione**

L'attuale dibattito scientifico e politico è prevalentemente concentrato sul rapporto fra Stato e Unione Europea e su quanto la prevalenza della sovranità politica e monetaria, in un senso o nell'altro, abbia inciso sulla incredibile degenerazione dei mercati e sulla gestione del debito pubblico e privato dei paesi membri, anche alla luce delle diverse linee di pensiero economico messe in campo per il governo della crisi.

Il progetto di legge proposto è il risultato di uno studio che precede, pur non escludendole, tali importantissime questioni poiché ha a che fare con il lato più profondo ed intimo del rapporto fra economia e politica, ossia con il modo attraverso cui le *lobbies* governano le risorse di un paese mediante l'uso sapiente del diritto.

Ciò che spesso si dimentica è che in uno Stato di diritto l'economia indossa gli abiti cuciti su misura dal legislatore, entità portatrice di una determinata volontà politica in un dato contesto storico.

"Artificialità, giuridicità, storicità", sono queste le parole con cui Natalino Irti – noto giurista – esprime sinteticamente la tesi che nega qualsiasi "naturalismo economico" che sopravvive alla ormai accantonata ideologia basata sull'esistenza di un diritto naturale contrapposto al diritto positivo che da corpo all'ordinamento giuridico di uno Stato.

Non c'è infatti da stupirsi se i sostenitori del libero mercato di fatto promuovono tale visione dell'economia attraverso l'uso di trattati che sono la negazione stessa di qualsiasi forma di libera e spontanea allocazione delle risorse. L'Unione Europea, non a caso, nasce e si sviluppa attorno ad un progetto politico che si fonda sull'imposizione normativa di una precisa idea economica: l'espansione del mercato comune favorisce la crescita che a sua volta genera occupazione e benessere sociale.

L'estrema sintesi di questo imprescindibile legame fra diritto ed economia consente di comprendere senza troppe difficoltà l'impatto dirompente che potrebbe avere in termini di lotta alla crisi economica l'applicazione del progetto di legge proposto.

### **... il gruppo di società: il grande bluff dei sistemi economici e sociali moderni**

Non è azzardato definire il gruppo di società come il più importante operatore economico che tra finzione e realtà riesce a manovrare i mercati reali e finanziari come soltanto il più abile dei burattinai riuscirebbe a fare.

Si tratta di un soggetto economico non dotato di una autonoma personalità giuridica, una entità che gode di un enorme potere decisorio cui si associa una frammentazione delle responsabilità nelle società che ne fanno parte, le quali al contrario hanno invece, singolarmente considerate, una identità giuridica destinataria di responsabilità dirette. Così, ad esempio, è possibile che una delle società appartenenti al gruppo vada in crisi e che i lavoratori da essa formalmente assunti siano licenziati nonostante il resto del gruppo continui a produrre ingenti utili, e tutto questo a causa del potere di governo (*attività di direzione e coordinamento*) della capogruppo.

Si provi adesso ad immaginare l'utilizzo spropositato delle società partecipate che è possibile realizzare sapendo di poterle controllare e di potere tranquillamente decidere di spostare mezzi, persone, responsabilità e rapporti commerciali da una società "contenitore" all'altra ad una tale velocità da rendere impossibile il controllo sulla effettiva destinazione delle risorse pubbliche e sulla concreta sussistenza di momenti di crisi che giustificano licenziamenti di massa, e così via. I dipendenti di società appartenenti a gruppi rischiano di perdere il posto di lavoro da un momento all'altro per motivi estranei ad una reale crisi economica, nell'ambito della quale questo strumento giuridico si traduce in una potentissima "arma" di socializzazione delle perdite e di privatizzazione dei profitti in grado di annullare qualsiasi "sana" politica volta alla ripresa di un territorio.

Sulla base dell'esperienza maturata sul campo, si ritiene che vi sia una altissima probabilità che la strumentalizzazione abusiva dei gruppi societari rappresenti il "cuore pulsante" della speculazione finanziaria, dell'intermediazione parassitaria, della crisi economica, dei problemi occupazionali, della criminalità organizzata, della corruzione politica e della inefficienze allocazione delle risorse pubbliche.

Negli ultimi anni il mercato italiano ha subito un notevole incremento del numero dei gruppi societari, si è passati da circa 63 mila nel 2005 a più di 82 mila nel 2010, mentre il numero dei dipendenti coinvolti è rimasto sostanzialmente invariato, attorno ai 5,6 milioni di dipendenti.

Attraverso i gruppi di società i centri d'affari hanno vertiginosamente aumentato il proprio potere di influenza sulle economie delle varie nazioni e hanno reso estremamente

difficoltosa l'individuazione di chi esercita il potere direttivo su contesti apparentemente autonomi. O si cambia questo "mercato giuridico" oppure le classiche leve macroeconomiche serviranno soltanto a rallentare un inesorabile declino.

### **... invertire il processo "crisi" in processo "sviluppo"**

Partendo da un obiettivo ben preciso, ossia salvare i posti di lavoro ancora "stabili" da forme più o meno complesse di speculazione e di intermediazione parassitaria, si è ritenuto opportuno fornire alcuni schemi esemplificativi per delineare il raggio d'azione del progetto di legge che avvolge il sistema economico e sociale nel suo complesso. Se portato a compimento potrebbe concretamente contribuire a fermare il fallimento del paese.

Il progetto è incentrato sulla riformulazione di un articolo del codice civile (2497) cui si associano altre due proposte di modifica legislativa ideate per evitare l'aggiramento dell'obiettivo principale, che consiste nella introduzione di regole mediante cui attribuire delle responsabilità dirette alle società che controllano altre società, fenomeno meglio conosciuto come "gioco delle scatole cinesi".

Attribuendo responsabilità dirette ai reali protagonisti del sistema economico si avvia automaticamente il processo opposto rispetto a quello che genera la crisi, che si traduce in una redistribuzione della ricchezza intesa in senso ampio: aumento dei posti di lavoro, risanamento del debito pubblico e privato, ristrutturazione del sistema pensionistico, maggiori finanziamenti per lo Stato sociale e per le imprese "reali". L'intreccio internazionale del giro d'affari è talmente elevato e forte da rendere impraticabile una ripresa che non tenga conto di questo fenomeno.

Sempre nello stesso articolo sono state introdotte delle specifiche tutele per i lavoratori coinvolti in relazioni di controllo e di collegamento societario. Se queste regole diventassero legge i lavoratori riconquisterebbero un potere di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro proporzionato a quello della controparte.

Ragionando nell'ottica di sistema, il progetto prevede ulteriori proposte finalizzate ad evitare che si possa attuare un aggiramento della nuova normativa. A tale scopo, la nozione di controllo societario, già contenuta nell'art. 2359 c.c., è stata ampliata al fine di ottenere una maggiore "aderenza" con le reali dinamiche di mercato. Si prevede inoltre l'introduzione del diritto di opposizione dei lavoratori al trasferimento automatico ex art. 2112 c.c. che rappresenta una vera propria "piaga" sociale.

**... una “catena” internazionale contro la speculazione e l’intermediazione parassitaria**

Attraverso i gruppi le *lobbies* riescono agevolmente a gestire “a distanza” i settori strategici mondiali, scavalcando qualsiasi principio di nazionalità. Si pensi ad esempio al fatto che molte capogruppo italiane sono in realtà controllate da società estere e viceversa.

Uno fra tanti, il settore dello sviluppo delle fonti di energie alternative. In questo contesto i finanziamenti pubblici risultano essere spesso canalizzati in società che fanno parte di gruppi italiani a loro volta controllati da *holding* estere. Se si considera che questo sistema investe quasi tutti gli ambiti produttivi non si può non ammettere che l'indipendenza economica, politica e commerciale dei singoli paesi “partecipati” rappresenta soltanto una finzione economica e giuridica che non può essere interpretata soltanto mediante le classiche variabili macroeconomiche.

Questa forma di globalizzazione spinge inevitabilmente a cercare una soluzione che abbatta le frontiere nazionali e che si ponga sullo stesso piano delle logiche strategiche che stanno alla base delle scelte “di potere”.


Se in tutte le nazioni interessate venissero introdotte le disposizioni contenute nell'art. 2497 c.c. (con i necessari adeguamenti e non tralasciando la definizione di controllo societario riformulata nell'art. 2359 c.c.) si riuscirebbe ad attribuire alle *lobbies* responsabilità dirette sulle attività effettivamente governate. A titolo esemplificativo, se una *holding* straniera controlla delle società italiane che entrano in crisi per colpa del suo malgoverno, essa sarebbe obbligata ad assumersi automaticamente le responsabilità che le sue controllate hanno maturato nei confronti degli interlocutori nazionali (lavoratori, istituti di previdenza, ecc.). Lo stesso ragionamento dovrebbe chiaramente essere applicato nell'ipotesi in cui sia una società italiana a controllare realtà di altri paesi, ma in questo caso dovrebbe essere la nazione interessata a far valere il diritto nei confronti della controllante italiana facendo diventare legge quanto contenuto nell'art. 2497. In estrema sintesi, le multinazionali finanzierebbero con i propri utili il debito che hanno di fatto generato, con evidenti benefici anche per il mercato borsistico.





## (1) Schema generale

### Proposte di modifica legislativa



**Obiettivo principale:**  
***contrasto all'utilizzo delle società "scatole cinesi" (artt. 2497 e 2359 c.c.).***

**(2) Progetto di legge**

<p><b>ART. 2497 C.C.* (principale)</b></p>	<p>Introduzione di <b>responsabilità dirette in capo alla controllante</b> per le obbligazioni assunte dalle controllate qualora queste non siano più in grado di adempiere ai propri doveri.</p> <p>Medesimo ragionamento nell'ipotesi in cui avvenga l'utilizzo strumentale delle controllanti.</p> <p>Previsione di specifiche tutele nei confronti di tutti i dipendenti e rappresentanza sindacale rafforzata a livello di gruppo e non di singola società.</p>	<p><b>STOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione utili "capogiro" ottenuti mediante lo sfruttamento del lavoro.</li> <li>- Utilizzo "abusivo" degli ammortizzatori sociali.</li> <li>- Ingiusta erosione dei conti pubblici e dei fondi pensionistici.</li> </ul> <p>Realizzazione di appalti e sub-appalti di manodopera nell'ambito di gruppo per l'utilizzo di manodopera a basso costo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di tutela "reale" per i piccoli risparmiatori.</li> <li>- Aumento delle tasse per le piccole e medie imprese "reali".</li> </ul>
<p><b>ART. 2593 C.C. (secondario)</b></p>	<p>Modifica della <b>nozione di controllo</b> al fine di renderla più funzionale alle reali dinamiche di mercato.</p>	<p><b>STOP</b></p> <p>Eventuali aggiramenti della regola principale.</p>
<p><b>ART. 2112 C.C. (accessorio)</b></p>	<p>Introduzione del <b>diritto di opposizione</b> al trasferimento "forzato".</p>	<p><b>STOP</b></p> <p>Licenziamenti "abusivi" e precarizzazione del lavoro tramite cessione lavoratori mediante trasferimenti di attività.</p>

*(testo totalmente modificato)*

\* Poiché ci sono altre norme che richiamano i concetti e le regole contenute nell'attuale formulazione dell'art. 2497 c.c. tale modifica deve essere accompagnata da correzioni normative "accessorie". Ciò vale sicuramente per gli articoli 2497 *bis*, *ter*, *quarter*, *quinquies* e *sexies* che contengono il richiamo all'attività di "direzione e coordinamento" non prevista nel nuovo testo dell'articolo.

**Art. 2497. RESPONSABILITA' NELLE RELAZIONI DI CONTROLLO SOCIETARIO -.**

Le società e gli enti, italiani ed esteri, che esercitano attività di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, subentrano automaticamente come diretti responsabili per le obbligazioni assunte dalle società controllate qualora queste non siano più in grado di adempiere ai doveri derivanti dai rapporti obbligatori instaurati con soggetti terzi.

Ai lavoratori subordinati ed autonomi delle società controllate spettano gli stessi diritti, compresi i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che sono riconosciuti ai lavoratori subordinati ed autonomi assunti, a parità di mansioni, direttamente dalle società o dagli enti controllanti o, nell'ipotesi di controllante estero, che sono stabiliti mediante un unico accordo sindacale valido per tutte le società controllate nel territorio italiano. La validità dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori delle società controllate.

I rapporti di lavoro subordinati ed autonomi instaurati con le società controllate che non sono più in grado di garantire il mantenimento dei diritti e del rapporto di lavoro proseguono automaticamente con le società o gli enti controllanti, italiani ed esteri. Il presente comma non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni.

Se più società o enti, italiani ed esteri, esercitano il controllo congiunto di società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., le disposizioni di cui al comma uno, due e tre si applicano in proporzione alla partecipazione posseduta.

Le società controllate sono solidalmente responsabili con le società o gli enti controllanti, italiani ed esteri, che non siano nelle condizioni di adempiere agli obblighi di cui al comma uno, due, tre e quattro.

Gli obblighi di cui al comma uno, due, tre e quattro si intendono attribuiti alle società controllate nell'ipotesi in cui le società o gli enti controllanti non siano in grado di adempiere alle obbligazioni direttamente assunte da essi.

Per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti le società o gli enti controllanti e le società controllate rispondono anche con i patrimoni destinati disciplinati dall'art. 2447-*bis* e successivi del codice civile.

Le società controllanti, le società controllate e le società che esercitano il controllo congiunto sono tenute a diffondere al pubblico, mediante siti web aziendali, affissioni nei luoghi di lavoro e in qualsiasi altra forma, le informazioni che consentono la chiara, tempestiva ed univoca individuazione dei rapporti di controllo che le riguardano. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta a carico delle società controllanti, o delle società

partecipanti nel caso di controllo congiunto, l'inopponibilità, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, delle informazioni omesse o non corrette.

Le disposizioni contenute in questo articolo non sono derogabili. Le clausole e gli accordi che prevedono una deroga sono sostituiti di diritto con le corrispondenti regole stabilite in tale norma.

*(testo parzialmente modificato)*

**Art. 2359. CONTROLLO SOCIETARIO. -**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società detiene la maggioranza delle quote di partecipazione;

3) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

4) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Se la società che dispone della maggioranza di cui al numero 1) del primo comma è diversa dalla società che detiene la maggioranza prevista dal numero 2) del primo comma si reputa controllante la società che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Si ha controllo congiunto quando due o più società detengono quote di partecipazione di società che non possono essere considerate controllate ai sensi dei numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma e del secondo comma si computano anche i voti e le partecipazioni spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

*(testo parzialmente modificato)*

**Art. 2112. MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA. -**

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva

al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ferma restando la previsione di cui al co. 1 del presente articolo, al lavoratore è riconosciuto il diritto ad opporsi al trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro in favore del cessionario e di rimanere conseguentemente alle dipendenze del cedente. Il lavoratore può esercitare questo diritto di opposizione al trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del cedente contenente l'intenzione di attuare il trasferimento di attività in favore del cessionario, comprese tutte le informazioni utili riguardanti il trasferimento per consentire al lavoratore di potere valutare l'opportunità di esercitare tale diritto di opposizione.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione

avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.

### **(3) Relazione di accompagnamento alle modifiche legislative: approfondimenti**

#### **Artt. 2497 e 2593 c.c.**

Il gruppo di società è semplicemente un fenomeno economico in quanto privo di un'autonoma personalità giuridica cui imputare le responsabilità che sorgono in ragione di accordi presi con i lavoratori e più in generale con la collettività. E' un'aggregazione di società formalmente autonome e giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma tutte accomunate dall'assoggettamento al potere di direzione e coordinamento della società-madre (o capogruppo), che le dirige perché le controlla totalmente o in maggioranza, sia direttamente che indirettamente.

Ciò significa che se una società controllata fallisce per colpa del mal governo della controllante, non sussiste in capo a quest'ultima alcuna responsabilità diretta nei confronti dei dipendenti della società fallita, tranne che non se ne dimostri l'intento fraudolento. E' per questo motivo che è così conveniente per moltissimi "capitani coraggiosi" gestire i servizi in appalto utilizzando società controllate.

Una quantità enorme di cittadini risulta oggi essere sfruttata e malpagata perché assunta da "scatole vuote" che consentono agli effettivi centri di governo di poterli "usare" senza nemmeno assumerli.

Con l'attuale formulazione dell'art. 2112 c.c. e con una (non) legge che consente ai poteri "forti" di spostare le "pedine" dell'economia a proprio piacimento i lavoratori e lo Stato sono diventati ostaggi di forme più o meno sofisticate di intermediazione parassitaria.

Non è accettabile che le grosse società di telecomunicazioni realizzino utili da capogiro e che gli operatori di call center debbano perdere il posto o ricevere paghe misere per il semplice fatto di essere assunti da società governate "a distanza" attraverso contratti commerciali concessi proprio da chi controlla l'appaltatore. Sopra un "*pronto sono .... della ... come posso aiutarla*" c'è una nube "oscura" di relazioni societarie che "scippa" il futuro a intere generazioni.

Per spiegare la volgarità e il senso antidemocratico attribuito dalla legge ai sistemi di controllo societario non è necessario perdersi in complesse parabole giuridiche. Il primo

passo da fare consiste in un elementare percorso logico e razionale: se un soggetto possiede e dirige un'impresa allora è esso stesso che decide i contenuti degli accordi che comportano un obbligo nei confronti di terzi (lavoratori, banche, inps, ecc). E' chiaro che il potere decisionale viene esercitato dal "padrone della baracca" indipendentemente dal fatto che l'attività sia gestita formalmente attraverso una o più società, ed è altrettanto ovvio che chi prende delle decisioni economiche e finanziarie che incidono sulla sfera personale di altri soggetti deve essere riconosciuto come il diretto responsabile delle proprie azioni. Quando si finisce con il permettere l'aggiramento di questo principio lo Stato non è più in grado di tutelare i propri cittadini, e i valori democratici lasciano spazio alla regola del libero arbitrio in favore del più forte.

### ... come funziona

La "furbata" generalmente funziona in questo modo: si utilizzano più società anziché una soltanto per gestire una determinata attività imprenditoriale. La società capogruppo mantiene la direzione dell'intera azienda mediante il controllo, diretto e indiretto, delle quote di partecipazione delle altre società che, in quanto entità giuridiche apparentemente in grado di intendere e di volere, stipulano accordi con altri soggetti nonostante si tratti in concreto di azioni compiute da altri centri di comando. L'autonomia decisionale delle società controllate è chiaramente una "finzione giuridica" idonea a privare i terzi lesi dalla cattiva gestione della capogruppo della possibilità di rivalersi direttamente su di essa.

Possiamo definirci "tutti uguali di fronte alla legge" quando una persona può agire sulla sfera individuale di qualcun altro o addirittura in ambito collettivo senza che gli si possano attribuire dirette responsabilità sulle azioni compiute a prescindere da un eventuale ricorrere in giudizio?

Una delle più evidenti manifestazioni di questa imbarazzante percezione delle relazioni societarie si verifica quando un gruppo di lavoratori viene trasferito dal cedente al cessionario, il quale decide scaltramente di non assumere direttamente i dipendenti ma di creare una nuova società in occasione della cessione (le cosiddette *newco*) dove canalizzare le obbligazioni nascenti dalla stipulazione dei contratti di lavoro. Contestualmente al trasferimento sarebbe ragionevole attendersi che chi ha "venduto" i



lavoratori stipuli quantomeno il contratto di appalto per l'espletamento dell'attività trasferita direttamente con la società che deve pagare gli stipendi. Invece no, capita spessissimo che chi ha governato l'operazione di acquisizione senza diventare il formale datore di lavoro assume l'appalto, con la conseguenza che la società-datrice di lavoro si ritrova ad operare in regime di subappalto con risorse limitate. Perché tutti questi passaggi? Che senso ha elargire il corrispettivo a una società che è diversa da quella che deve eseguire i lavori e pagare gli stipendi? Questa possiamo definirla intermediazione parassitaria, resa possibile dal fatto che le società controllate sono solo dei "pezzi di carta" finalizzati ad ottenere vantaggi legali. Nessun imprenditore senza tendenze patologiche al fallimento accetterebbe condizioni così svantaggiose. Nessuna barriera protettiva in favore dei lavoratori è prevista qualora la società "padrona" decida scaltramente di togliere l'appalto alla controllata che ha assunto i lavoratori e di dichiarare crisi aziendale. Iniziano così, anche a pochi mesi dal passaggio ex art. 2112 c.c., procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi dove chi genera questo stato di cose ne esce con una immagine "pulita" e continua ad usufruire dei privilegi che lo Stato concede ai gestori di imprese "sane".

Se non si ferma per tempo questa forma di "ricatto collettivo" l'Italia finirà sull'orlo di una crisi irreversibile, e a pagarne le conseguenze saranno intere generazioni.

Quella attuale è una politica legislativa di natura coloniale che agisce in modo trasversale in tutti gli ambiti cruciali della vita del paese.

### **...la normativa attuale**

Prima di presentare la proposta di legge è necessario richiamare brevemente l'attuale normativa.

Come già accennato, nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una disciplina unitaria e complessiva del fenomeno esternalizzazioni-gruppi societari. Per ottenere giustizia è necessario far riferimento ad una combinazione di norme del diritto civile e del diritto del lavoro che varia a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

Il vuoto normativo non è stato nemmeno colmato con la riforma del diritto societario (D.

Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). In questa occasione il legislatore si è occupato per la prima volta del fenomeno, riferendosi all'ipotesi patologica della "responsabilità" da abuso del potere di direzione e coordinamento.

In sostanza, si accetta la visione schizofrenica secondo cui una società controllata rispecchia la volontà di un soggetto diverso da quello che sta anche a capo della controllante. Immaginate un imprenditore che possiede due società e che decide di fare stipulare ad entrambe un contratto di appalto. Essendo uno scambio di natura commerciale è scontato che debba trattarsi di interessi contrapposti: l'appaltante tende a pretendere un servizio pagando il minor prezzo possibile e l'appaltatore si pone come obiettivo quello di ottenere il maggior ricavo dallo svolgimento dell'attività concessa in gestione. Ma se le società appaltatrici/appaltanti rispecchiano la volontà del soggetto (o dei soggetti) che controllano entrambe le strutture legali è ovvio che chi comanda utilizzerà in modo strumentale una delle due società per ottenere il massimo vantaggio a livello personale .

C'è bisogno di un accertamento giudiziale per comprendere che questo è il più grosso conflitto di interessi promosso dal nostro sistema giuridico?

Vi è di più, questa legge accentua e favorisce l'utilizzo anomalo delle società controllate quasi a volerne consacrare l'irragionevolezza nella regolazione dei rapporti legali fra cittadini. Nell'ipotesi di abuso di potere da parte della controllante, l'art. 2497 c.c. pone infatti una tutela risarcitoria esclusivamente nei confronti dei creditori e dei soci della società controllata. Questa scelta di campo si rivela una strategia che segue logiche di "casta" ben precise. Tale norma produce due effetti negativi per la collettività. In primo luogo, si crea una sorta di effetto "silenziatore" in quanto sono proprio le categorie privilegiate dalla norma (banche, ecc..) che hanno la forza, soprattutto finanziaria, di porre in essere un'efficace azione di contrasto preventiva contro l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società "padrona". Non finisce qui, chi dovrà risarcire i potenti creditori nel caso in cui si accerti il comportamento illegittimo? La capogruppo, ma, badate bene, solo dopo avere effettuato un'azione di risarcimento nei confronti della società controllata/scatola cinese per cui essi stessi avrebbero dovuto avere un interesse a mantenere integro. La categoria più forte di creditori (le banche), e i soci perseguono prevalentemente obiettivi di redditività, e il legislatore consente loro di

raggiungerli con strumenti che li spingono a favorire la distruzione dell'attività d'impresa e conseguentemente l'aumento del debito pubblico e privato. Adesso arriva il passaggio più assurdo. Ma chi sono questi soci che dovrebbero contrastare l'abuso della società controllante? La maggior parte se non addirittura la totalità delle quote societarie appartengono proprio alla società a cui dovrebbe essere contestato l'abuso! Tornando alle banche, che non sono di certo governate dagli "scemi del villaggio", è chiaro che queste trattano direttamente con la società capogruppo che è l'unica vera garante "di fatto" dei debiti contratti dalle controllate.

Al fine di ampliare la comprensione di questo sistema speculativo-parassitario, immaginiamo il caso in cui una società trasferisce 1000 lavoratori in una sua controllata al 100% creata *ad hoc* in occasione di una cessione di attività e che la sua unica fonte di sopravvivenza sia il contratto di appalto concesso dalla controllante/cedente/appaltante. Supponiamo inoltre che l'attività da svolgere necessiti prevalentemente del lavoro dei dipendenti e che il prezzo stabilito per la realizzazione del servizio non sia nemmeno sufficiente per pagare la metà degli stipendi da elargire. Ad un certo punto la società controllata/cessionaria/appaltatrice dichiara di essere in crisi e che per tale ragione procederà all'attuazione della mobilità per 600 dipendenti che non hanno nemmeno ricevuto lo stipendio degli ultimi 7 mesi di lavoro. E' evidente che in questo caso la società controllante ha abusato della propria posizione, ma poiché il socio coincide con chi ha commesso l'abuso che a sua volta ha tutto l'interesse a zittire le eventuali banche creditrici che hanno tutte le "carte in regola" per fargliela "pagare" ... alla fine chi subisce l'abuso speculativo? I lavoratori e lo Stato, cioè noi cittadini. Si consideri, inoltre, che l'interesse di queste due categorie non è certamente limitato all'ottenimento di un risarcimento di natura esclusivamente patrimoniale a cui si riferisce la norma: i lavoratori hanno bisogno di mantenere il posto di lavoro senza il quale lo Stato si ritroverebbe a sostenere il costo degli ammortizzatori sociali e verrebbero anche meno i versamenti dei contributi previdenziali che alimentano il fondo pensionistico, l'economia nel suo complesso ne risentirebbe negativamente in termini di abbassamento dei consumi e, conseguentemente, si ridurrebbero le risorse a disposizione delle famiglie per l'istruzione dei figli.

E' così che l'interesse individuale viene promosso contro ogni logica di benessere collettivo.

### ... **proposta di modifica legislativa**

La proposta di modifica legislativa è finalizzata a ripristinare nel contesto economico e giuridico un principio senza il quale i sistemi democratici perdono la propria ragion d'essere: chi compie un'azione ne è il diretto responsabile, anche se si tratta di potenti multinazionali. Nel caso specifico, se un soggetto esercita il potere di direzione e di controllo su una o più attività economiche deve essere individuato come il diretto responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Il tipo di responsabilità che si intende introdurre mira a tutelare l'interesse collettivo.

### ... **base scientifica**

La base scientifica della proposta di modifica degli artt. 2497 e 2359 è contenuta nella tesi di dottorato dell'autore (2010), già precedentemente in parte esposta nel dossier su "Questioni di legittimità relative alle cessioni di ramo attuate da Telecom Italia" (2008). Si riportano di seguito alcuni passaggi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dell'intero documento.

### **Il gruppo di società e l'attività di direzione e coordinamento**

Nonostante il gruppo di società sia uno strumento largamente diffuso, nell'ordinamento giuridico italiano non è prevista una disciplina unitaria e complessiva.

Ciò ha spinto dottrina e giurisprudenza ad intervenire in modo rilevante sulla questione<sup>33</sup>. Il vuoto normativo non è stato nemmeno colmato con la riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)<sup>34</sup>, anche se il legislatore è intervenuto in questa occasione ad occuparsi per la prima volta del fenomeno, riferendosi all'ipotesi patologica della

<sup>33</sup> <sup>3</sup> Per un breve quadro generale prima della riforma del diritto societario cfr. la sentenza del tribunale di Bari 15 luglio 2004, con nota di F. FUNARI, *Il concetto di gruppo fra diritto societario e diritto fallimentare*, in *Le società*, 2005, n. 5, 638-640.

<sup>34</sup> <sup>4</sup> Le disposizioni in tema di direzione e coordinamento di società sono contenute in sei articoli (2497 – 2497 sexies). Per approfondimenti cfr. R. RORDORF, *I gruppi nella recente riforma del diritto societario*, in *Le società*, 2004, n. 5, 538 ss; U. TOMBARI, *Riforma del diritto societario e gruppo di imprese*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 61 ss; F. FUNARI, *Il concetto di gruppo fra diritto societario e diritto fallimentare*, cit., 636 ss; F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società – Art. 2497 – 2497 septies*, cit.; S. MAZZAMUTO, *Questioni sparse al confine tra diritto comune e diritto societario*, in *Contratto impr.*, 2006, n. 6, 1486 ss; M. ROSSI, *Responsabilità e organizzazione dell'esercizio dell'impresa di gruppo*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, n. 7 – 8 – 9, 613 ss.

“responsabilità” da abuso del potere di direzione e coordinamento<sup>35</sup>. Il gruppo di società è sostanzialmente un'aggregazione di società formalmente autonome e giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma tutte accomunate dall'assoggettamento al potere di direzione e coordinamento della società-madre (o capogruppo), che le dirige perché le controlla totalmente o in maggioranza, sia direttamente che indirettamente.

Uno dei profili maggiormente discussi in dottrina, che è quello che interessa ai fini del presente scritto, consiste nella individuazione dei soggetti lesi dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento di società.

L'art. 2497 c.c., comma uno, sancisce la responsabilità diretta, nei confronti dei soci e dei creditori sociali della società controllata, della società o dell'ente che “esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime” arreca pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale o all'integrità del patrimonio della società. Il riferimento del legislatore a queste due specie di responsabilità, della controllante nei confronti dei soci e dei creditori della controllata, suggerisce una lettura della norma volta ad una maggiore tutela nella prospettiva dell'interesse individuale di due particolari categorie di soggetti. L'art. 2497 c.c. pone, infatti, una tutela risarcitoria nei confronti dei soci e dei creditori che intendano recuperare il proprio patrimonio<sup>36</sup>.

La norma, dunque, non contempla ulteriori categorie di soggetti legittimate a far valere la responsabilità della controllante dall'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Ma guardando al fenomeno dei collegamenti societari, risulta abbastanza chiaro che attorno ad un gruppo di società gravitano anche altre posizioni giuridiche altrettanto meritevoli di tutela.

---

3 5 Sul problema relativo alla qualificazione del titolo di tale responsabilità, in chiave aquiliana o contrattuale, cfr. S. MAZZAMUTO, *Questioni sparse al confine tra diritto comune e diritto societario*, cit., 1486 ss.

3 6 La nozione di pregiudizio differisce a seconda se l'azione risarcitoria è promossa dal creditore ovvero dal socio. Nel primo caso rileveranno solo le lesioni all'integrità del patrimonio sociale da cui derivi l'insufficienza di questo a soddisfare le ragioni del creditore medesimo. Nell'ipotesi in cui è invece il socio a promuovere l'azione, esso potrà conseguire il risarcimento dei danni sofferti dal patrimonio della società, e poi, ma solo per conseguenza, dal suo patrimonio personale. Così R. RORDORF, *I gruppi nella recente riforma del diritto societario*, cit., 542-543.

Partendo dal presupposto che i grandi gruppi di società presentano una struttura ampia e complessa, e per tale ragione in grado di coinvolgere un ampio ventaglio di interessi, ci si rende conto che la responsabilità della società controllante, derivante dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., è irrisoria rispetto al danno che una cattiva gestione potrebbe arrecare ai vari centri d'interesse.

L'irrisorietà della tutela posta dalla norma non riguarda solo l'ambito soggettivo (soci e creditori della controllata), ma investe anche il suo contenuto se si considera che essa è di natura meramente patrimoniale.

Basti pensare ad un'abusiva manovra economico-finanziaria realizzata dalla capogruppo, i cui effetti negativi si ripercuotono a cascata sulla stabilità delle controllate, al punto da porle in una situazione di crisi aziendale. In questi casi, le posizioni giuridiche relative all'attività d'impresa della controllata<sup>37</sup>, che sono escluse dalla tutela di cui all'art. 2497 c.c., dovranno subire l'abuso della controllante in quanto prive di un'adeguata e specifica tutela.

E' bene evidenziare che i danni che può provocare l'abuso della società controllante di un grande gruppo possono andare ben al di là delle singole posizioni giuridiche, e coinvolgere sensibilmente parte del sistema economico e sociale di un territorio. Questo accade, ad esempio, quando per far fronte alla crisi le società controllate attuano procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi di masse di lavoratori, che a loro volta gravano anche sul sistema previdenziale. O, ancora, quando le società del gruppo hanno avuto accesso a forme di finanziamento pubblico per lo sviluppo d'impresa non andate a buon fine. In questo senso, l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento diventa un grave problema di tutela dell'interesse collettivo, che di sicuro non può risolversi attraverso l'estensione a singole categorie di una tutela di natura esclusivamente patrimoniale.

E' sotto questo ulteriore profilo che l'impostazione della norma genera un'ulteriore aggravante, se si considera che l'art. 2497 subordina l'esperimento dell'azione del socio e del creditore nei riguardi della società controllante all'infruttuoso esercizio di un'analoga azione nei confronti della società partecipata, o propria debitrice. Ciò significa che

---

<sup>37</sup> Cfr. M. ROSSI, *Responsabilità e organizzazione dell'esercizio dell'impresa di gruppo*, cit., 614615. L'autore evidenzia il silenzio del legislatore in ordine alla legittimazione della stessa società controllata a far valere la responsabilità della controllante. La società controllata resta comunque legittimata ad agire attraverso altri strumenti normativi (con l'azione ordinaria ex artt. 2392 e 2393 c.c. verso i propri amministratori o nei confronti della controllante, e, alternativamente, ex artt. 2043, 1175 e 1375 c.c., ovvero 2028 c.c.).

quest'ultima, che è stata direttamente lesa dal malgoverno della capogruppo, deve anche paradossalmente risarcire il danno da essa cagionato al socio o al creditore agente<sup>38</sup>, facendolo inevitabilmente gravare sul proprio patrimonio, e conseguentemente sull'interesse collettivo, nei termini sopra esposti.

Ma c'è di più. La tutela privilegiata concessa ai soci e ai creditori sociali è idonea a creare un pericoloso "effetto silenziatore", in quanto è proprio da queste categorie che ci si dovrebbe aspettare un'efficace azione di contrasto, specialmente preventiva, nei confronti dell'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento. Invece, non solo questi restano comunque garantiti dal patrimonio della capogruppo, ma potranno ristorarsi, ledendolo, con il patrimonio della società per il quale essi stessi avrebbero dovuto avere un interesse a mantenere integro. Insomma, la legge mette a disposizione di questi soggetti, e soprattutto dei soci, uno strumento che indebolisce l'interesse alla salvaguardia dell'attività d'impresa della società controllata, ma che soddisfa comunque le loro esigenze di redditività. Ed è così che l'interesse individuale viene promosso a scapito dell'interesse collettivo.

Infine, si deve aggiungere che, poiché le partecipazioni sono possedute proprio dalla controllante, è probabile che gli istituti di credito che erogano i prestiti alla controllata intrattengano un rapporto fiduciario con la capogruppo, secondo un loro schema strategico complessivo volto al raggiungimento degli obiettivi di gruppo. Ed è per questo che risulta difficile pensare ad un'azione posta in essere dalla più influente categoria di creditori sociali, volta a far valere la responsabilità della capogruppo.

### **I risvolti in ambito lavoristico della disciplina dei gruppi di società: l'impresa come fattispecie essenziale a tutela dei lavoratori**

Passando adesso ad analizzare i risvolti in ambito lavoristico della disciplina dei gruppi di società, ci si rende agevolmente conto che la categoria dei lavoratori ne esce ingiustamente (apparentemente) sconfitta.

Come già accennato, infatti, eventuali forme di responsabilità in ordine alla stabilità occupazionale dei dipendenti della società controllata gravano solo su di essa, essendo il

---

3 8 Così M. ROSSI, *Responsabilità e organizzazione dell'esercizio dell'impresa di gruppo*, cit., 617-618.

gruppo di società privo di un'autonoma soggettività giuridica. Ciò a prescindere dalla circostanza che sia stata la società controllante a determinare, attraverso l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, le premesse per una riduzione di personale. Si afferma<sup>39</sup> che è solo in presenza di una finzione di gruppo finalizzata alla elusione della normativa posta a tutela dei lavoratori, che si potranno attribuire al gruppo di società, quale autonomo soggetto di diritto, i rapporti di lavoro facenti capo alle società del gruppo.

Ma prima di entrare nel merito di tale questione è necessario introdurre il principio della centralità dell'attività d'impresa nella disciplina delle società.

In questo senso, una valida ricostruzione è fornita da un autore<sup>40</sup>, il quale critica le prospettive attraverso cui è stata affrontata l'interpretazione del regolamento normativo della direzione e coordinamento di società, in quanto le soluzioni proposte prescindono dalla circostanza, in realtà centrale, che tale normativa sia anzitutto disciplina di un'attività d'impresa. Costui sottolinea come in questo modo si finisce con il capovolgere l'impostazione del codice civile, dal momento in cui si prescinde del tutto dall'impresa, o al più se ne postula un rilievo solo economico, non in grado di incidere sui profili organizzativi della società, se non in via di fatto.

Pertanto, se si guarda al gruppo di società mettendo in risalto l'aspetto finanziario, come ha fatto lo stesso legislatore, e ponendo in secondo piano l'attività d'impresa, si finisce con lo svalutare il dato essenziale che le società, anche se appartenenti al medesimo gruppo, restano pur sempre giuridicamente distinte ed individualmente responsabili per la propria attività imprenditoriale, nei confronti dei titolari di posizioni giuridiche riferite specificatamente ad essa. In caso contrario, verrebbe meno il nesso fondamentale fra governo ed imputazione della fattispecie imprenditoriale<sup>41</sup>.

La società deve essere dunque concepita come "forma d'esercizio dell'impresa"<sup>42</sup>, ed in termini sistematici la disciplina societaria deve intendersi come strumentale rispetto all'attività imprenditoriale oggettivamente intesa.

3 9 Cfr. F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società – Art. 2497 – 2497 septies*, cit., 43.

4 0 Cfr. M. ROSSI, *Responsabilità e organizzazione dell'esercizio dell'impresa di gruppo*, cit., 627 ss.

4 1 In questo senso G. OPPO, *L'impresa come fattispecie*, in *Dir. imp.*, *Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, in particolare 244-246-255.

4 2 Così P. FERRO-LUZZI, *I patrimoni <<dedicati>> e i <<gruppi>> nella riforma societaria*, in *Riv. Not.*, 2002, 274.



Introdotta il principio della centralità dell'attività d'impresa nella disciplina delle società, è adesso possibile riprendere la problematica della tutela dei lavoratori nei gruppi di società, che troverà una soluzione proprio attraverso il richiamo ai requisiti d'imprenditorialità di cui all'art. 2082 c.c., su cui si fonda la normativa che tutela i lavoratori nei processi di esternalizzazione.

Quello che si vuole dimostrare è l'idea che attraverso l'impostazione dell'attuale normativa in materia di esternalizzazioni, si può arrivare alla conclusione che, indipendentemente dall'intento elusorio, se all'alterità soggettiva fra le società del gruppo non corrisponde l'attribuzione a ciascuna di esse di un'attività d'impresa cui si riferisce la prestazione di lavoro, il rapporto di lavoro deve necessariamente imputarsi a chi effettivamente governa l'attività imprenditoriale. Il vero datore di lavoro deve coincidere con chi governa l'impresa.

Un autore<sup>43</sup>, basandosi su una serie di massime enunciate dalla Cassazione, propone di dare rilievo giuridico, in presenza di determinate circostanze, al concetto di impresa unitaria di gruppo in coesistenza con l'alterità soggettiva fra le società del gruppo stesso, da cui far derivare l'imputazione del rapporto di lavoro di coloro che in essa operano ad una pluralità di società. Queste sarebbero tutte di conseguenza solidalmente responsabili verso i lavoratori, in quanto co-datori di lavoro.

Di questa ricostruzione se ne può senz'altro apprezzare l'intento, in quanto mira ad introdurre forme di tutela del lavoro a livello di gruppo mettendo al centro l'impresa, piuttosto che l'aspetto meramente finanziario del fenomeno societario. Anche in termini di efficacia la valutazione è positiva, dato che l'imputazione del rapporto di lavoro alle società del gruppo vanificherebbe la strumentalizzazione di alcune di queste alla realizzazione dell'intento elusorio.

E' necessario però mettere in evidenza alcuni punti deboli dell'impostazione in esame. Il primo è sicuramente il criterio di identificazione dell'impresa unitaria di gruppo: l'imputazione del rapporto di lavoro alle società co-datrici di lavoro avviene automaticamente in conseguenza dell'appartenenza ad un gruppo? Una soluzione in tal senso non sarebbe prospettabile principalmente perché non esiste una definizione giuridica di gruppo, da cui far derivare l'imputazione del rapporto di lavoro alle società

---

4 3 Cfr. F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società – Art. 2497 – 2497 septies*, cit., 43 ss.

appartenenti ad esso. Di conseguenza, la nozione di impresa unitaria di gruppo può essere solo funzionale ad una ricostruzione giurisprudenziale, attraverso cui è possibile verificare, caso per caso, se esistono effettivamente i presupposti della contitolarità soggettiva del rapporto da parte delle società del gruppo.

Un ulteriore problema definitorio, tutt'altro che squisitamente teorico, si pone in relazione alla nozione di "impresa unitaria". La conclusione raggiunta, che verrà di seguito esposta, consente di aggravare la fragilità, e talora anche l'incoerenza sistematica, di una disciplina societaria che punta sull'aspetto finanziario piuttosto che gestionale. In particolare, dalla descrizione dei concetti di organizzazione e di rischio che caratterizzano la fattispecie imprenditoriale ex art. 2082, si dimostrerà l'impraticabilità della dissociazione fra chi governa un'attività e le responsabilità che ne derivano.

Come già discusso, il requisito organizzativo implica che la distinzione fra attività imprenditoriali e non imprenditoriali risiede nell'attività organizzatrice. Questo significa che se una società si occupa della realizzazione di un bene o di un servizio, la direzione (o governo) dell'organizzazione di mezzi e di persone, riferita all'attività imprenditoriale preposta alla suddetta produzione, spetta ad essa. E' infatti sulla base di tale presupposto che si giustifica l'imputazione, alla società, delle responsabilità derivanti dai rapporti giuridici sorti nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Anche dal concetto di rischio emerge l'essenzialità del potere direzionale in capo alla società che formalmente svolge una determinata attività. Il rischio d'impresa si presenta come l'aspetto negativo del profitto, e di conseguenza comporta l'assunzione del rischio sull'impiego della forza-lavoro e di tutti i beni materiali ed immateriali coinvolti nell'esercizio dell'impresa<sup>44</sup>. Risulta in tal modo coerente la stretta connessione fra il concetto di rischio ed il concetto di profitto, quest'ultimo visto come "la remunerazione non della amministrazione o della coordinazione, ma del rischio e della responsabilità che l'imprenditore (...) si è assunto"<sup>45</sup>. Quindi, se il profitto rappresenta la remunerazione del rischio e della responsabilità che l'imprenditore si è assunto, e se l'imputazione della responsabilità e del rischio dipende dall'effettiva direzione dell'impresa, ne deriva che l'utile

---

4 4 Cfr. G. ALPA, M. BESSONE e V. ZENO-ZENCOVICH, *I criteri d'imputazione: colpa, dolo, rischio*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato, Obbligazioni e contratti*, 1995, VI, 103.

4 5 Cfr. G. ALPA, M. BESSONE e V. ZENO-ZENCOVICH, *I criteri d'imputazione: colpa, dolo, rischio*, cit., 103.

(o la perdita) prodotto da una società che esercita un'attività imprenditoriale, deve essere considerato come il risultato di tale attività.

L'aspetto finanziario ha, pertanto, ragione di esistere solo se è strumentale alla creazione di valore reale per l'impresa, e non viceversa.

In questo modo, si è dimostrato che non è giuridicamente corretto dissociare il soggetto che governa l'attività d'impresa dalla persona giuridica che formalmente si pone nei confronti del mercato come l'imprenditore di un'attività che in realtà non governa, e che quindi finisce con il fare da <<schermo protettivo>> in favore di una ingiustificata deresponsabilizzazione del vero imprenditore. Questa problematica si scontra inevitabilmente con la definizione e i limiti dei poteri di direzione e di coordinamento riconosciuti alla capogruppo.

Ecco perché l'idea di considerare l'impresa unitaria di gruppo svolta attraverso una pluralità di soggetti giuridici, porta a commettere l'errore di forzare strumenti normativi che mettono in risalto l'aspetto gestionale per tutelare una particolare categoria di soggetti, che in questo caso è quella dei lavoratori. Così come, in fin dei conti, ha fatto il legislatore con la disciplina della direzione e coordinamento di società, che è stata finalizzata, valorizzando stavolta l'aspetto finanziario, alla tutela patrimoniale della categoria dei soci e dei creditori.

Per fare un esempio, ipotizzando una situazione in cui valga il principio dell'impresa unitaria di gruppo, e che tutte le società che vi appartengono siano quindi co-datrici di lavoro, il fallimento di una di queste in cui risultano impiegate migliaia di persone, graverebbe sulle altre società, a prescindere da chi effettivamente abbia causato la crisi, che potrebbe derivare da una cattiva gestione aziendale della fallita. In questi casi verrebbe anzitutto meno il nesso fra governo ed imputazione della fattispecie imprenditoriale, e si finirebbe con il seguire la stessa logica (ingiusta) della tutela posta dalla disciplina sulla responsabilità da abuso di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Nel caso dell'impresa unitaria di gruppo, i lavoratori godrebbero di una eccessiva tutela a scapito delle altre, perché i costi del personale graverebbero ingiustamente sulla redditività e sulla stabilità del patrimonio sociale delle altre società, e quindi sui soci e sui creditori sociali. Mentre nel secondo caso, si ricorda che la tutela

patrimoniale riconosciuta ai soci ed ai creditori sociali dall'art. 2497 c.c. grava sul patrimonio della società controllata e a cascata su tutti gli altri soggetti che vantano una posizione giuridica nei confronti di questa, compresi i lavoratori.

La verità, allora, è che probabilmente in questi casi non è necessario introdurre nuove nozioni per tutelare alcune posizioni soggettive, tra l'altro senza preoccuparsi delle altre.

Considerando le circostanze, è possibile affermare che esistono già gli strumenti giuridici che tutelano le varie categorie di soggetti in un'ottica di interesse collettivo.

Quanto affermato, consente di affrontare con maggiore chiarezza la delicata questione dell'individuazione del soggetto titolare dell'impresa di gruppo, cui attribuire la qualità di datore di lavoro in caso di accertamento giudiziale della creazione fittizia di un gruppo societario. Spesso la giurisprudenza utilizza espressioni quali "complesso aziendale unico", "impresa unica", "datore di lavoro unico" o "centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro" senza però approfondirne il significato giuridico, tranne che in alcune recenti sentenze<sup>46</sup>. Sicuramente l'inesistenza di una definizione giuridica di "impresa di gruppo" non consente l'individuazione univoca del datore di lavoro data la pluralità di soggetti giuridici appartenenti al gruppo. A tal proposito, occorre precisare che ciò che viene a mancare nell'impresa di gruppo è l'attribuzione a ciascuna singola società di una vera ed autonoma attività d'impresa. La difficoltà ad individuare l'effettivo datore di lavoro deriva proprio dall'inconsistenza imprenditoriale di alcune società. Ne deriva che l'imputazione del rapporto di lavoro fuoriesce dallo schema societario perché il "lavoro" regolamentato dall'ordinamento giuslavoristico si riferisce all'impresa. In caso contrario, in effetti, sarebbe fin troppo facile per l'impresa che agisce attraverso una pluralità di soggetti giuridici eludere l'ordinamento giuslavoristico. Tralasciando per adesso il perché sia conveniente gestire un'attività d'impresa per il tramite di più società, si può comunque affermare, come già in parte spiegato, che dal punto di vista giuridico la soluzione più coerente dovrebbe consistere nel ricondurre l'impresa ad un'unica società. L'esistenza di un gruppo societario sarebbe giustificata soltanto qualora ogni società appartenente ad esso sia in grado di svolgere concretamente ed autonomamente un'attività imprenditoriale. In conclusione, considerare datore di lavoro il gruppo di società o identificare una pluralità

---

4 6 Cfr., O. RAZZOLINI, *Con titolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da <<unicità d'impresa>>*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 2, 279.

di datori di lavoro, tanti quante sono le società facenti parte del gruppo<sup>47</sup>, è una forzatura che trae origine da una gestione “deviata” dei gruppi societari.

In questa direzione, la disciplina lavoristica in materia di esternalizzazioni pone delle solide basi nell'ambito del fenomeno dei gruppi societari, in quanto mette al centro della tutela la verifica dei requisiti d'imprenditorialità in capo ai soggetti che fanno ricorso alla politica di outsourcing. E ciò vale sia nella disciplina sul trasferimento di azienda che in quella sulla tutela del lavoro negli appalti. Si ricorda, infatti, che i concetti di organizzazione e di rischio che caratterizzano l'appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. (organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio) coincidono con quelli della nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), che sono gli stessi elementi utilizzati per valutare l'autonomia funzionale del ramo ceduto.

La tutela del lavoro nell'ambito del fenomeno dei gruppi di società deve essere collegata alla disciplina in materia di politiche di *outsourcing*, anche attraverso l'ipotesi di simulazione e frode alla legge in tema di trasferimento di azienda.

#### **Art. 2112 c.c.**

[\(Versione completa su www.lidiaundiemi.it\)](http://www.lidiaundiemi.it)

Con l'attuale formulazione dell'art. 2112 c.c. i lavoratori possono essere trasferiti da una società all'altra senza il proprio consenso.

Nonostante la norma sia stata emanata con l'intenzione di garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori coinvolti nelle vicende circolatorie delle aziende, essa si è di fatto rivelata un'arma contro la stabilità del posto di lavoro. E' ormai opinione diffusa che le cessioni di ramo d'azienda siano state utilizzate in molti casi per mascherare dei licenziamenti illegittimi.

Le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di vita delle famiglie che subiscono l'utilizzo abusivo di questo articolo del codice civile possono essere devastanti. Accade spesso, infatti, che i dipendenti siano trasferiti in altre società, addirittura controllate da chi li ha ceduti, dove continuano a svolgere il medesimo lavoro “in appalto”, cioè presso il

---

<sup>47</sup> In questo senso, cfr. O. RAZZOLINI, *Con titolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da <<unicità d'impresa>>*, op. cit., 281.

nuovo datore di lavoro che stipula un contratto di appalto con il cedente. Ed ecco che i contratti di lavoro formalmente a tempo indeterminato diventano precari, poiché la loro prosecuzione dipende dal mantenimento della commessa.

Per molti esternalizzati questo modo di intendere l'economia si trasforma in un incubo: peggioramento delle condizioni di lavoro, dichiarazioni di esuberi, ulteriori trasferimenti "a catena" e addirittura talvolta la chiusura entro breve termine della società cessionaria/appaltatrice.

Non è possibile quantificare l'enorme flusso di lavoratori che hanno subito questa prassi.

Anche se il settore apparentemente più coinvolto è quello delle telecomunicazioni, il fenomeno si è diffuso "a macchia d'olio" nelle attività della grande distribuzione organizzata, del metalmeccanico, dei servizi privatizzati della Pubblica Amministrazione, del settore bancario, ecc.

I più esposti sono i dipendenti dei gruppi di società, poiché queste entità hanno la facoltà di creare senza troppe difficoltà società in occasione della cessione – c.d. *newco* – in cui canalizzare attività senza perderne il potere di governo in quanto controllate, totalmente o in maggioranza.

Attenzione, non si tratta di ritornare alla disciplina civilistica che attribuisce valore decisivo al consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., bensì di consentire al lavoratore di non essere vittima dell'uso distorto di una tutela che non per questo deve smettere di esistere. In questo modo si evita anche il contrasto con la disciplina comunitaria che mette al centro della tutela la continuità del rapporto di lavoro in capo al cessionario in conseguenza del trasferimento.

Si propone l'introduzione degli obblighi di informazione prima della cessione, già previsti per le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, in favore dei singoli lavoratori. Tale previsione assume un rilievo fondamentale ai fini del corretto utilizzo del diritto di opposizione poiché, troppo spesso, le cessioni avvengono nell'ambito di una fitta rete di relazioni commerciali e societarie da cui dipende l'effettiva stabilità del posto di lavoro.

Si prevede inoltre che il lavoratore debba esercitare il diritto di opposizione prima

dell'avvenuta formalizzazione del trasferimento fra cedente e cessionario. In altri termini, il passaggio alle dipendenze del cessionario avverrebbe soltanto qualora il dipendente decidesse di non opporsi al suo passaggio, fermo restando l'obbligo da parte del cedente di fornire tutte le informazioni utili per la valutazione della cessione. L'ipotesi alternativa, già proposta in sede parlamentare nel 2007<sup>2</sup>, di utilizzo del diritto di opposizione "entro trenta giorni dalla comunicazione individuale al lavoratore dell'intervenuta cessione" potrebbe rivelarsi, a parere di chi scrive, una operazione rischiosa per la concreta tutela del posto di lavoro rispetto alle vicende circolatorie dell'azienda, nel senso che fra il passaggio al nuovo datore di lavoro e l'eventuale rientro alle dipendenze del cedente potrebbero accadere vicende giuridiche, politiche ed economiche tali da rendere difficile il concreto mantenimento dei diritti che il lavoratore avrebbe invece conservato con la società originaria, che frequentemente coincide con imprese di grandi dimensioni dotate di stabilità economica e finanziaria.

### **Il quadro normativo nazionale e comunitario: nessun ostacolo all'introduzione del diritto di opposizione.**

L'art. 2112 c.c. stabilisce che in caso di trasferimento <<*il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*>> (co. 1). Questo meccanismo di passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario è automatico, nel senso che opera a

prescindere dal consenso delle parti coinvolte nella cessione. In questo senso, l'art. 2112 c.c. rappresenta una deroga al principio civilistico di cui all'art. 1406 del c.c., che invece attribuisce valore decisivo al consenso del contraente ceduto.

Il passaggio automatico dei lavoratori alle dipendenze del cessionario è, coerentemente con la finalità della disciplina sul trasferimento, espressione di un *diritto* dei lavoratori a non subire una modifica (in senso peggiorativo) delle condizioni di lavoro causata da vicende attinenti alla proprietà o alla titolarità dell'azienda.

La previsione di cui all'art. 2112 c.c. è espressione del principio comunitario in base al

2 [http://legxv.camera.it/\\_dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0021680](http://legxv.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0021680). Pur non condividendo la formulazione proposta ai fini dell'introduzione del diritto di opposizione, considerato che in questi casi la forma è sostanza, si apprezza l'impegno dei deputati che hanno proposto la modifica (Bugio, Zipponi, Pagliarini, Ferrara, Rocchi, Provera, De Cristofaro) mostrando sensibilità rispetto al grave fenomeno dell'utilizzo abusivo della norma.

quale <<*i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario*>> (art. 3, primo co., lett. b), dir. n. 2001/23/CE).

La Corte di Giustizia europea ha affermato che la regola prevista dal primo co. dell'art. 3 della direttiva deve essere interpretata nel senso che, in caso di trasferimento, il contratto di lavoro si trasferisce al subentrante senza necessità del consenso del dipendente, dei rappresentanti sindacali del lavoratore, o del cedente o del cessionario e con la regola imperativa che non può essere derogata in senso sfavorevole ai lavoratori. La Corte ha inoltre affermato che questa disposizione, tuttavia, consente al dipendente di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito al cessionario, ed in questo caso la situazione del lavoratore dipende dalla normativa di ogni stato membro: o il contratto può essere considerato risolto, nell'impresa cedente, su domanda del datore di lavoro o su domanda del dipendente, o il contratto può continuare con tale impresa<sup>3</sup>.

La legge italiana non disciplina espressamente il diritto di opposizione. L'art. 2112 c.c. prevede solo che il lavoratore <<*le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, co. 1*>> (co. 4).

In sostanza, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, il lavoratore può rifiutare il passaggio alle dipendenze del nuovo imprenditore, e dipenderà poi dalla normativa di ogni stato membro stabilire le conseguenze connesse a questo rifiuto.

Ora, poiché la disciplina nazionale non regola espressamente il diritto di opposizione, le conclusioni devono trarsi per via interpretativa<sup>4</sup>.

Secondo l'orientamento prevalente il rifiuto del dipendente va considerato come dimissioni, per le quali egli è tenuto a dare il preavviso, a meno che non sia configurabile una giusta causa.

Altri autori hanno invece sostenuto che, almeno nei casi in cui il trasferimento abbia ad

3 Cgce 24.01.2002, Temco, causa C - 51/00; Cgce 16.12.1992, Katsikas, cause riunite C - 132/91, C - 138/91, C - 139/91; Cgce 07.03.1996, Merckx, cause riunite C - 171/94, C - 172/94; Cgce 12.11.1998, Europièces, causa C - 399/96.

4 Per approfondimenti relativi a tale questione si veda: M. MARINELLI, *Decentramento produttivo e tutela dei lavoratori*, op. cit., p. 73 ss; V. SPEZIALE, *Opinioni sul trasferimento di azienda*, op. cit., p. 730 ss.



oggetto un ramo di azienda, il lavoratore avrebbe diritto ad opporsi al passaggio alle dipendenze del cessionario, mantenendo il rapporto con il cedente.

Nella giurisprudenza italiana, soltanto un orientamento minoritario ammette la possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di opposizione al trasferimento<sup>5</sup>.

Tralasciando in questa relazione gli approfondimenti relativi alle diverse impostazioni interpretative, si reputa necessario tuttavia argomentare la scelta di quegli autori che sostengono la possibilità per il lavoratore di potersi opporre al trasferimento di ramo di azienda, e non quindi al trasferimento dell'azienda nel suo complesso.

Le ragioni sono condivisibili in quanto nel caso di trasferimento dell'intera azienda, la regola della continuità (senza possibilità di potere rimanere alle dipendenze del cedente) è giustificata dalla non modificazione dell'organizzazione produttiva nella quale il lavoratore è inserito, ed alla quale egli risulta legato.

Nel caso invece in cui il trasferimento ha ad oggetto solo parte di azienda, l'assetto organizzativo potrebbe subire un'alterazione tale da rendere agevole per il cedente l'utilizzo dello strumento fornito dall'art. 2112 al fine di realizzare forme di espulsione del personale, evitando l'uso delle procedure di licenziamento collettivo. Questo specie nei casi in cui l'attività trasferita è sostanzialmente composta da lavoratori.


---

<sup>5</sup> Pret. Milano, 14.5.1999 n. 1102. Va segnalata inoltre la sentenza della Cass. n. 19379/2004.

## (4) Presentazione schematica

# Una delle principali cause della crisi economica

La principale fonte di potere delle lobbies affaristiche mondiali risiede nella possibilità di potere utilizzare società controllate mediante cui decidere delle sorti dei contesti sociali più importanti (posti di lavoro, finanziamenti pubblici, indebitamento pubblico, servizi della pubblica amministrazioni, gestione fonti di energia, ecc.) senza apparire come le dirette responsabili per i danni prodotti alla collettività.



Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Sistema di appalti pubblici e privati, privatizzazioni e trasferimento di attività

Società controllata

Sistema di appalti pubblici e privati, privatizzazioni e trasferimento di attività

*(Ostaggi del sistema speculativo-parassitario)*  
Stato  
Lavoratori  
Conti pubblici  
Sistema pensionistico  
Sviluppo fonti di energia  
Mercato borsistico

Sistema di appalti pubblici e privati, privatizzazioni e trasferimento di attività

Società controllata

Società controllata

Sistema di appalti pubblici e privati, privatizzazioni e trasferimento di attività

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata

Società controllata



## ***Diffusione smisurata di gruppi societari ed economia nel caos***


Negli ultimi anni il mercato italiano ha subito un notevole incremento del numero dei gruppi societari, si è passati da circa 63 mila nel 2005 a più di 82 mila nel 2010, nonostante ciò il numero dei dipendenti coinvolti è rimasto sostanzialmente invariato, circa 5,6 milioni di dipendenti. (fonte: dati Istat).

Le grandi vertenze nazionali affrontate negli ultimi anni hanno riguardato attività gestite mediante gruppi societari.

I principali settori strategici della nostra economia, sia pubblici che privati, sono gestiti tramite gruppi di società.


*Per comprendere la centralità del fenomeno rispetto all'avanzare della crisi è sufficiente visitare i più importanti siti internet aziendali, dal settore farmaceutico a quello delle fonti di energie alternative: quasi tutte le imprese utilizzano lo schema giuridico del gruppo.*

Nonostante il gruppo di società sia privo di un'autonoma personalità giuridica questa entità viene considerata come il principale interlocutore "sociale" di mercato.




## Processo "crisi"

La strumentalizzazione abusiva dei gruppi societari rappresenta il "cuore pulsante" della speculazione finanziaria, della crisi economica, della criminalità organizzata, della corruzione politica e dell'aumento vertiginoso del debito pubblico.




## Processo “sviluppo”

Attribuire responsabilità dirette nell'ambito dei rapporti di gruppo significa invertire il processo “speculativo” in processo di “sviluppo”



## 1. Disoccupazione, precarietà e rischio di perdita dei posti di lavoro. Un esempio: i call center.

Le società controllanti possono agevolmente spostare mezzi, persone e contratti da una società (controllata) all'altra. Ciò significa che i dipendenti delle controllate potrebbero perdere il posto anche nell'arco di brevissimo tempo, e poco importa se il contratto di lavoro sia formalmente "stabile". E' sufficiente, ad esempio, che la controllante decida di togliere l'appalto alla controllata-monocommittente per potere determinare una grave crisi occupazionale presso l'appaltatore (controllato).




La società controllante è la destinataria finale delle prestazioni di lavoro dei dipendenti assunti dall'appaltatore. E' sufficiente che il committente trasferisca l'appalto ad un'altra società per trasformare in "carta straccia" il contratto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore.

I dipendenti dell'appaltatore svolgono le medesime mansioni degli operatori assunti direttamente dalle controllanti ma spesso godono di trattamenti economici e normativi inferiori per il semplice fatto di essere assunti formalmente dalla società controllata. Questo meccanismo favorisce l'utilizzo di contratti di appalto finalizzati ad ottenere un risparmio "ingiusto" del costo del lavoro.

## 2. Perdita del potere sindacale nei luoghi di lavoro


(condizione attuale)



Le responsabilità dell'unico centro di comando sono frammentate e deboli nonostante il potere di governo sia integro e forte.

Rappresentanza sindacale di base frammentata: tanti piccoli "nuclei" di lavoratori divisi per singole società che devono confrontarsi con un unico grande potere.

(condizione proposta)



Chi comanda risponde integralmente delle azioni compiute.


Rappresentanza sindacale "unitaria" che si confronta con l'effettivo centro di governo.

Lo squilibrio di poteri generato dalla frammentazione "legale" dell'impresa in più società riduce drasticamente la possibilità di esercitare l'attività sindacale nei luoghi di lavoro.



## Il caso Fiat con la sua newco Fabbrica Italia

### Gruppo societario




Contratto Collettivo Nazionale

La dissociazione fra governo dell'attività e assunzione di responsabilità, per il tramite di un mero passaggio legale, ha determinato l'aggiramento del sistema di relazioni industriali vigente presso la società Fiat.


*La vertenza relativa allo stabilimento di Pomigliano non si gioca sul piano della validità dei nuovi accordi ma sull'utilizzo strumentale della società neocostituita.*

### Gruppo societario



Deroghe al Contratto Collettivo Nazionale

### 3. Innalzamento debito pubblico e default del sistema pensionistico



Si suppone, così come spesso accade, che contestualmente al trasferimento la controllante stipuli un contratto di appalto con la controllata attraverso cui mantenere i posti di lavoro dei dipendenti trasferiti.

A questo punto, il destino di 2050 persone dipende dalla volontà della controllante di mantenere l'appalto. Il lavoro da "stabile" si trasforma in "precario" nonostante la forma contrattuale (lavoro subordinato a tempo indeterminato) sia rimasta invariata.


Potrebbero accadere due cose:

La controllante/committente stabilisce un prezzo per lo svolgimento dei lavori non sufficiente a pagare gli stipendi. Conseguenza: diminuzione dei diritti, riduzioni di personale, ecc..

La controllante/committente toglie l'appalto e determina la perdita di 2050 posti di lavoro.

Disoccupazione, precarietà, ricorso agli ammortizzatori sociali a spese dello Stato e mancato versamento contributi pensionistici. L'area di responsabilità viene trasferita dalla controllante alla collettività.


## 4. Meccanismo che favorisce la mafia dei “colletti bianchi” e la corruzione politica




## Pubblica amministrazione, politica e fallimenti “pilotati”: il caso Eutelia-Omega

Eutelia trasferisce 1922 lavoratori nella controllata Agile, dipendenti che prestano servizio “in appalto” presso la p.a. Dalla relazione dei commissari giudiziali si evince che alcune importanti commesse pubbliche, nonostante i dipendenti siano transitati in Agile e continuassero a lavorare (anche) negli uffici pubblici, siano rimaste in mano ad Eutelia per espressa volontà dei committenti che non hanno accettato la cessione, ossia che Agile, nuova datrice di lavoro dei 1922 lavoratori, subentrasse nelle commesse cedute. In tal modo, Eutelia ha continuato ad incassare gli importi fatturati e/o da fatturare. Questa precisa scelta ha determinato una gravissima crisi occupazionale che non ha alcuna valida spiegazione visto che non coincide con una reale crisi di mercato in quanto si tratta di servizi essenziali per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Questo è il sistema che alimenta la pecarietà nella pubblica amministrazione.



## Collegamenti e intrecci societari nel settore della Grande Distribuzione Organizzata: il caso Carrefour/Ipercapodrise/Despar.



*Poco tempo dopo la doppia esternalizzazione i dipendenti ceduti hanno ricevuto la lettera di licenziamento.*



### Coinvolti i principali settori produttivi compresa la pubblica amministrazione

*I gruppi societari consentono la dissociazione ingiusta degli elementi che caratterizzano l'attività economica reale, ossia l'impresa unica. E' evidente che in una economia di questo tipo l'immissione di liquidità nei mercati non è in grado (da sola) di potere rimettere adeguatamente in moto il sistema economico se non si tiene conto del problema della effettiva destinazione delle risorse.*

Telecomunicazioni

Farmaceutico

Agroalimentare

Metalmeccanico

Tessile

Bancario

Finanziario

Assicurativo

**Lobbies affaristiche** che speculano distruggendo l'economia reale.

**Utili**

Società speculatrice

Impresa reale

**Perdite**

Società "scatola cinese"

**Potere decisionale**

**Responsabilità**

**Debito pubblico**

**Sistema pensionistico**

**Lavoratori**

**Piccoli risparmiatori**

**Piccola e media impresa "reale"**


Denaro in circolazione

Fonti di energia tradizionali e alternative

Realizzazioni infrastrutture pubbliche

Attività immobiliare

Attribuendo a coloro che gestiscono l'impresa le dovute responsabilità si attua nell'arco di brevissimo tempo una **redistribuzione della ricchezza** che **risolve gran parte dei problemi del paese**. Niente più licenziamenti "abusivi" nelle cosiddette scatole cinesi, drastica riduzione del rischio di perdita immediata dei posti di lavoro per i milioni di dipendenti dei gruppi societari, rafforzamento della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, diminuzione delle speculazioni di borsa e possibile canalizzazione dei finanziamenti pubblici in favore della piccola e media impresa "non controllata".




**COME  
ARRIVARCI?**



Ripristino del collegamento fra **governo ed imputazione di responsabilità** nella gestione dell'impresa al di là di formali schemi societari.

Si possono immediatamente **salvare milioni di posti di lavoro** "a rischio" e ritrasformare i lavoratori **cassaintegrati in lavoratori "stabili"**.

*(I riferimenti alle società di seguito indicate è effettuato a titolo meramente esemplificativo.)*




***Le capogruppo dirette responsabili per tutti i lavoratori del gruppo.***

*Se le società controllate dovessero fallire per colpa del malgoverno della controllante quest'ultima dovrebbe essere obbligata a mantenere con risorse interne i posti di lavoro. La stessa cosa per le altre tipologie di interlocutori: piccoli risparmiatori, istituti di previdenza, ecc.*

Questo risultato si può raggiungere riformulando l'**art. 2497**, l'**art. 2593 c.c.** e l'**art. 2112 c.c.**

## Gruppo societario "Estero"



### Cosa accade se chi governa è in realtà una società estera?

*In virtù della nuova formulazione dell'art. 2497 c.c. la società controllante estera risponde nei confronti di terzi per le obbligazioni assunte "a cascata" dalle società italiana.*

*In tal modo si evitano aggiramenti di matrice internazionale sulle risorse nazionali.*

*Si pensi, ad esempio, alla circostanza che moltissime società che stanno intercettando **finanziamenti pubblici per lo sviluppo del le fonti di energia alternative** sono governate, per il tramite di gruppi, da società estere che utilizzano controllate italiane per interfacciarsi con le amministrazioni nazionali e locali.*

## Dall'Italia la soluzione alla crisi mondiale


L'accaparramento delle risorse tramite sistemi di relazioni societarie è un fenomeno che caratterizza i mercati dei paesi occidentali oggi in crisi.

Attraverso i sistemi di controllo societario pochi centri d'affari riescono a gestire “a distanza” i settori strategici mondiali, scavalcando qualsiasi principio di nazionalità.

L'applicazione del progetto in ambito internazionale contribuirebbe ad una rapida inversione del processo “crisi” in processo “sviluppo”.

### COME?


Ciascuna nazione dovrebbe applicare le regole contenute nella nuova formulazione dell'art. 2497 c.c. proposta nel presente progetto.



**Questa è la globalizzazione.**

Poche lobbies che utilizzano società che solo apparentemente rispecchiano volontà autonome e distinte. I “potenti” governano posti di lavoro, soldi pubblici e risorse naturali ma non sono riconosciuti come diretti responsabili per le azioni compiute.

Gran parte dei loro utili non sono il frutto dello svolgimento dell'attività d'impresa ma della speculazione.



Unico governo = unico centro di responsabilità=attività d'impresa.

Gli utili delle lobbies ricavati speculando sulle popolazioni si ridurrebbero agli incassi proporzionati alle capacità imprenditoriali.

L'economia reale ritornerebbe a prevalere sulla finanza speculativa.

Posti di lavoro – soldi pubblici – debito pubblico – risorse – fabbriche – mezzi di informazione

Lobbies

